Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 5 - 2022

Verona, 31 maggio 2022

VERONA
Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138
Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966
www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa.....3
RIFIUTI - Trasporto rifiuti da fosse settiche, formulario.....4
RIFIUTI - Consegna ritardata del MUD entro il 20 luglio 2022.....4

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - Convertito il decreto con le misure conseguenti la cessazione dello stato di emergenza.....5
EMERGENZA COVID-19: Linee guida per la prevenzione CANTIERI.....7
SICUREZZA SUL LAVORO -Ministero del Lavoro: COVID-19 – Le parti sociali confermano la validità dell'applicazione Protocolli anticontagio.....8
SICUREZZA SUL LAVORO - Programmazione INL - Ispettorato nazionale del Lavoro - dell'attività di vigilanza per il 2022.....9
SICUREZZA SUL LAVORO - Rischio da colpo di calore, misure di prevenzione.....9

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI - Modifica al glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti.....10
DIRETTIVA MACCHINE - Elenco riferimenti norme armonizzate applicabili alla sicurezza.....10
IMPIANTI TERMICI - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas.....10

APPROFONDIMENTI

AMBIENTE -Sorveglianza radiometrica su semilavorati e rifiuti metalli.....11

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa-6/

Circolare n. 4 del 26 aprile 2022

Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali con la circolare n. 4 del 26 aprile 2022 ha fornito indicazioni sull'utilizzo dei codici dei rifiuti che terminano con le cifre 99. In particolare l'uso ha carattere residuale e nell'ambito delle iscrizioni dei trasportatori, devono essere attribuiti a condizione che siano individuati da specifiche norme regolamentari come il dm 5 febbraio 1998, n. 161/2002, 8 aprile 2008.

In mancanza di riferimenti nelle suddette norme, le Sezioni regionali dovranno procedere all'esame dei codici EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente alternativamente:
a) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle *Linee guida sulla classificazione dei rifiuti* di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
b) una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell'ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.

Circolare n. 5 del 27 aprile 2022

La circolare n. 5 del 27 aprile 2022 chiarisce le tempistiche di notifica di provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d'iscrizione.

Ciò premesso si riportano di seguito le procedure da adottare:
a) decorso il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 24, comma 4 del D.M. 120/2014, **le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare le sospensioni** per mancato versamento del diritto d'iscrizione entro la data del 20 maggio **con decorrenza 15 giugno** e notificano a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell'indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell'Albo il 1° giugno;
b) nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi nelle condizioni di cui all'articolo 24, comma 7 del D.M. 120/2014, le **Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare la cancellazione** ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014 entro il giorno 5 del mese di luglio e notificano, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con **decorrenza dal giorno 1 del successivo mese di agosto**. Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente,non valido o non funzionante, le Sezioni provvedono mediante pubblicazione sul sito web dell'Albo il giorno 16 del mese di luglio.

RIFIUTI - Trasporto rifiuti da fosse settiche e pulizia manutentiva delle reti fognarie, formulario
https://www.apiverona.it/rifiuti-trasporto-rifiuti-da-fosse-settiche-e-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie-formulario/

Pubblicata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Rifiuti la Deliberazione n. 04 del 21 aprile 2022 recante "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021: Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006."

Con tale delibera viene previsto a partire dal 1 giugno 2022 un mese di sperimentazione del nuovo modello di formulario per il trasporto dei rifiuti derivanti dallo spurgo di fosse settiche e dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie, che entrerà in vigore il 1 luglio 2022 e non il 30 aprile c.a. Pertanto fino al 1 luglio i rifiuti da fosse settiche e da pulizia manutentiva continueranno ad essere accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006.

RIFIUTI - Consegna ritardata del MUD entro il 20 luglio 2022
https://www.apiverona.it/rifiuti-consegna-ritardata-del-mud-2/

Si ricorda che i soggetti che non presentano la Comunicazione MUD RIFIUTI (o la presentano, ma in modo incompleto o inesatto) rischiano una sanzione amministrativa compresa *tra 2.000 e 10.000 €.*

Se, però, la pratica viene trasmessa (o ritrasmessa, con ulteriore invio che annulla e sostituisce la dichiarazione precedente) entro il 60° giorno dalla scadenza, si applica una sanzione pecuniaria da 26 a 160 €**.**

La scadenza per la presentazione del Mud 2022 è il 21 maggio 2022. I 60 giorni concessi per la ritardata presentazione scadono il 20 luglio 2022.

Sanzioni - quadro completo

Comunicazione Rifiuti: sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata, incompleta o inesatta presentazione, così come descritto nell'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall' art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116:
•la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza **(è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi)**, comporta una sanzione da euro 26,00 a euro 160,00;
•la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Gli enti che applicano le sanzioni sono la Città Metropolitana di Milano e le Province di Monza Brianza e Lodi.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso: per mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 (D.Lgs. 209/2003, art. 13, comma 7). Nel caso di mancata presentazione della predetta Comunicazione si applica inoltre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi.

Comunicazione Produttori AEE: per mancata, incompleta o inesatta Comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 (D.Lgs. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H).

Comunicazione Imballaggi Sezione Consorzi: per mancata, incompleta o inesatta Comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26,00 a euro 160,00 (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 6).

Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione: per mancata, incompleta o inesatta Comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26,00 a euro 160,00 (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 7).

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - Convertito il decreto con le misure conseguenti la cessazione dello stato di emergenza
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-convertito-il-decreto-con-le-misure-conseguenti-la-cessazione-dello-stato-di-emergenza/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23.05.2022 la Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante *"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. In vigore dal 24 maggio 2022".*

Le principali novità, riepilogate dal Ministero del Lavoro con proprio nota, sono le seguenti:

- **fino al 30 giugno 2022, *per i lavoratori fragili lavoro agile o diversa mansione e formazione professionale anche a distanza;*** i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 10, comma 1 ter, D.L. n. 24/2022);

- **fino al 31 luglio 2022 *prorogate le disposizioni in t*ema di *sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti*** al rischio di contagio di cui all'art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);

- fino al 31 luglio 2022 prorogate le disposizioni in tema di ***lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni,*** a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);

- **fino al 31 agosto 2022** ***prorogato l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel privato*** di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, (art. 10, comma 2 bis, D.L. n. 24/2022).

Inoltre, in attesa dell'adozione dell'accordo di cui all'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (previsto entro i 30 giugno p.v.), la **formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza** (art. 9 bis, D.L. n. 24/2022). Quindi viene riconosciuta l'equiparazione (con le eccezioni indicate) tra videoconferenza e formazione in aula.

Per quanto riguarda **l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie,** con le modifiche del comma 2 dell'art. 5 la legge conferma:

- **fino al 15 giugno 2022**, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i l***avoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza,*** le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 DPCM 12 gennaio 2017
-
- **fino al 15 giugno 2022** obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e utilizzo di vari ***mezzi di trasporto*** (ad esempio i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale) e per gli ***spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi*** che si svolgono al chiuso.

Si ricorda che con l'ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2022 sono state adottate le **"Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"** nei termini indicati dal CTS nella seduta del 30 marzo 2022. Dette misure sono **valide dal 1 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022.**

Vengono definiti i principi di carattere generale e misure specifiche per i singoli settori di attività:
– Ristorazione e cerimonie
– Attività turistiche e ricettive
– Cinema e spettacoli dal vivo
– Piscine termali e centri benessere
– Servizi persona (parrucchiere-estetista)
– Commercio
– Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
– Parchi tematici e di divertimento
– Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
– Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino
– Sagre e fiere locali
– Corsi di formazione
– Sale da ballo e discoteche

Infine si richiama la recente decisione del Governo, d'intesa con le parti sociali, ritenendo la situazione pandemica ancora in una fase da mantenere sotto controllo, di **continuare ad applicare i Protocolli condivisi per le misure di contrasto al Covid sui luoghi di lavoro,** con l'intento e l'impegno a rivedere il testo entro fine giugno 2022.

EMERGENZA COVID-19: Linee guida per la prevenzione CANTIERI
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-linee-guida-per-la-prevenzione-cantieri/

Si comunica che il Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con ordinanza del 9 maggio 2022 a.c. (GU Serie Generale n.113 del 16-05-2022) hanno deliberato l'adozione delle nuove *«Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri».*

Le linee guida riguardano l'intero ambiente del cantiere e si riferiscono a tutte le figure professionali coinvolte: datori di lavoro, lavoratori, lavoratori autonomi, tecnici e fornitori.

Devono essere integrate con quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento e l'applicazione deve essere monitorata dai Committenti.

Rispettano, richiamano e si sommano a quanto previsto dall'autorità sanitaria, vanno applicate anche con l'integrazione di altre misure "equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali".

Prevedono in sintesi:
- mantenimento del lavoro agile per persone con particolari patologie e adibite a mansioni di supporto che possono essere svolte da casa;
- adozione protocolli anti contagio;

- obbligo per i datori di lavoro di informare sugli obblighi sanitari in vigore per l'accesso in cantiere, ovvero mascherine e comportamenti corretti, e sulle prassi in caso di comparsa di sintomi, obblighi che riguardano anche gli altri soggetti che accedono in cantiere;
- uso mascherine secondo la normativa vigente;
- mascherine per i fornitori carico e scarico in caso di contatti stretti superiori a 15 minuti;
- pulizia quotidiana aree comuni, spogliatoi, mezzi, pulizia in caso di presenza di persona contagiata;
- organizzazione ingressi spazi comuni, disposta dal datore di lavoro di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza;
- obbligo per il lavoratore di dichiarare sintomi e prassi di isolamento come previsto dall'autorità sanitaria;
- il medico competente collabora con datore di lavoro e RLS/RLST, "nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" e segnala le situazioni di fragilità.

Il protocollo condiviso produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione e fino al 31 dicembre 2022.

Per tutti gli altri luoghi di lavoro rimangono ancora valide le misure di prevenzione già adottate con il Protocollo condiviso del 06.04.2021, in attesa di un nuovo incontro tra i Ministeri del Lavoro, della Salute, il Mise, INAIL e le parti sociali firmatarie, previsto per metà giugno a.c, per valutarne l'aggiornamento.

SICUREZZA SUL LAVORO - Ministero del Lavoro: COVID-19 – Le parti sociali confermano la validità dell'applicazione Protocolli anticontagio
https://www.apiverona.it/ministero-del-lavoro-covid-19-le-parti-sociali-confermano-validita-applicazione-protocolli-anticontagio/

Si informa che in data 4 maggio c.a. si è svolto l'incontro tra i Ministeri del Lavoro, della Salute, il Mise e le Parti sociali, sottoscrittrici del Protocollo nazionale di contrasto al pericolo di contagio da SARS CoV2. Confimi Industria era rappresentata dai Responsabili del Settore Ambiente/Sicurezza (Sara Veneziani) e Relazioni Industriali (Mario Borin) per affrontare il tema della valutazione sul mantenimento e la prosecuzione del protocollo anticontagio nei luoghi di lavoro.

Tutte le parti sociali hanno espresso la volontà di proseguire con le prassi in atto tenendo a riferimento quanto tuttora è regolato attraverso il Protocollo nazionale (siglato nel 2020, aggiornato nel 2021) che, nato come strumento di natura pattizia e proseguito con riconoscimento di natura legislativa, ha permesso di garantire la prosecuzione delle attività lavorative nonché la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro; sono infatti altre le realtà (quali per esempio scuole, i trasporti, RSA) che hanno registrato focolai di Covid e non certamente le Aziende e questo grazie proprio all'attuazione e mantenimento dei Protocolli e delle prassi successive correlate ed efficacemente adottate.

In relazione ai dati tuttora presenti relativi alla pandemia, i Ministeri hanno invitato ad un'estrema prudenza e continuità nel far valere i Protocolli in atto, con l'intento e l'impegno a rivedere il testo entro fine giugno 2022.
Ciò sta a significare la continua valenza pattizia dei contenuti del protocollo, con l'esclusione degli aspetti legati al green pass, ed entro fine giugno 2022 la revisione aggiornata anche tenendo conto dei dati e dell'evoluzione della situazione pandemica che si registrerà a tale data.

Di seguito il link al Comunicato del Ministero del Lavoro.

https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/covid-parti-sociali-confermano-applicazione-protocolli-sicurezza-e-salute.aspx/

SICUREZZA SUL LAVORO - Programmazione INL - Ispettorato nazionale del Lavoro - dell'attività di vigilanza per il 2022
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-programmazione-inl-ispettorato-nazionale-del-lavoro-dellattivita-di-vigilanza-per-il-2022/

Fonte INL

Pubblicato il ***documento di programmazione dell'attività di vigilanza per il 2022***, Prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità, da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Gli obiettivi e le priorità della programmazione dell'attività di vigilanza di competenza dell'INL, quale Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, anche nel 2022 risultano strettamente funzionali e direttamente connesse all'evolversi della situazione socio-economica di riferimento, caratterizzata dalla delicata fase di ripresa del mercato del lavoro dalla crisi connessa allo stato emergenziale da Covid-19**.**

In tale contesto il personale ispettivo dell'Agenzia continuerà ad assicurare lo svolgimento degli accertamenti in ambito lavoristico, previdenziale e assicurativo e, alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge n. 146/2021, garantirà il necessario presidio a tutela della salute e sicurezza del lavoro in tutte le aziende, intese ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 3 d. lgs. n. 81/2008, nella convinta adesione all'approccio "Vision Zero" delineato nel Quadro Strategico UE 2021-2027 della Commissione europea e mirato a migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nonché a ridurre il numero dei decessi correlati al lavoro.

Si precisa che anche nel corso del 2022 il documento allegato potrà essere soggetto di modifiche ed integrazioni in relazione all'evoluzione della situazione sanitaria e all'andamento della curva degli incidenti sul lavoro.

SICUREZZA SUL LAVORO - Rischio da colpo di calore, misure di prevenzione
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-rischio-da-colpo-di-calore-misure-di-prevenzione/

Fonte SPISAL Ulss 9 Scaligera

Con l'arrivo e la permanenza del caldo e dell'elevata umidità dell'aria si ripropone l'emergenza calore, pericolo insidioso spesso trascurato, soprattutto nel settore agricolo ed edile. Tali condizioni, anche in provincia di Verona determinano infortuni gravissimi e mortali.
Anche gli infortuni sul lavoro possono essere correlati alle ondate di calore. Le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni

Si ricorda che il datore di lavoro, nell'affidare i compiti ai lavoratori in presenza di tali condizioni climatiche, deve tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza al fine di escludere e/o limitare l'esposizione per coloro che risultano affetti da specifiche patologie

Lo Spisal Ulss 9 Scaligera dedica a questa tematica una sezione al seguente link:

https://spisal.aulss9.veneto.it/Emergenza-caldo-estivo

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI - Modifica al glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti
https://www.apiverona.it/cosmetici-modifica-al-glossario-delle-denominazioni-comuni-degli-ingredienti/

Fonte Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

È stata emanata la Decisione di esecuzione che prevede una modifica alle denominazioni comuni da utilizzare per indicare gli ingredienti sull'etichetta di prodotti cosmetici.

Il regolamento (CE) n. 1223/2009, che disciplina i prodotti cosmetici, dispone che l'etichetta riporti tra le altre anche un elenco degli ingredienti. Gli ingredienti, nello specifico, vanno indicati utilizzando la denominazione comune degli ingredienti contenuta in un glossario che la Commissione è tenuta a compilare e tenere aggiornato, così come richiesto dall'articolo 33 del medesimo Regolamento.

La decisione (UE) 2019/701 abrogata, e la "nuova" decisione (UE) 2022/677, contengono l'allegato con il suddetto glossario costituito da circa 30.000 voci.

La decisione (UE) 2022/677 si applica dal 29 aprile 2023.

DIRETTIVA MACCHINE - Elenco riferimenti norme armonizzate applicabili alla sicurezza
https://www.apiverona.it/direttiva-macchine-elenco-riferimenti-norme-armonizzate-applicabili-alla-sicurezza/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 13 aprile 2022 n. 115 la Decisione del 7 aprile 2022 n. 621, con la quale viene modificato l'elenco concernente i riferimenti delle norme armonizzate applicabili alla sicurezza delle macchine relativamente alle autobetoniere, agli apparecchi di sollevamento e alle altre macchine.

Il provvedimento è in vigore dal 13 aprile 2022.

IMPIANTI TERMICI - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas
https://www.apiverona.it/impianti-termici-misure-urgenti-in-materia-di-energia-elettrica-gas/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022 la Legge N. 34 DEL 27.04.2022 di conversione del c.d. Decreto Bollette, recante: "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".

All' art. 19 quater sono state inserite le nuove "Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici negli edifici".

Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva **degli edifici pubblici**, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza..

Per quanto riguarda la Regione Veneto si richiamano le indicazioni previste
https://www.regione.veneto.it/web/energia/regole-conduzione-impianti#LIMITI_DI_ESERCIZIO_DEGLI_IMPIANTI

LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
Il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici sono riferiti solo al riscaldamento invernale e variano a seconda della Zona Climatica di appartenenza, in Veneto prevalgono:
la Zona E: 14 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno dal 15 ottobre al 15 aprile
la Zona F: nessuna limitazione

VALORI LIMITE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE INVERNALE ED ESTIVA
Le temperature limite invernali ed estive degli ambienti climatizzati sono così stabilite:

Riscaldamento invernale:
18°C +2°C di tolleranza per edifici non residenziali abitati ad uso commerciale, uffici ed assimilabili
20°C +2°C di tolleranza per edifici residenziali
Climatizzazione estiva:
26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici

I limiti di esercizio invernali ed i valori limite per la temperatura degli ambienti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private, individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

APPROFONDIMENTI

AMBIENTE -Sorveglianza radiometrica su semilavorati e rifiuti metalli
https://www.apiverona.it/ambiente-sorveglianza-radiometrica-su-semilavorati-e-rifiuti-metalli/

Pubblicata la legge di conversione del "Decreto energia", *Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione, con modifiche, del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022)* recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

Con la conversione in legge vengono confermate le modalità di effettuazione della sorveglianza radiometrica su semilavorati e rifiuti metallici previste dal DL 17/2022.

In sostanza, si applicano le disposizioni riportate nell'allegato XIX del D.Lgs.101/2020, a partire dal 30/6/2022.

Nell'allegato XIX, totalmente rivisto con il D.L. 17/2022, sono riportati:
- i soggetti obbligati all'effettuazione dei controlli radiometrici;
- i materiali / rifiuti da controllare;
- le modalità di effettuazione dei controlli;
- le prescrizioni riguardanti il personale addetto ai controlli, compresa la formazione e l'informazione

L' art. 72 comma 1 del D.Lgs 101/2020 stabilisce l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente.

Tale obbligo riguarda:

- soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta;

- soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo.